

2016 ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 640/14. In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

5. Le domande di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 809/2014 possono essere presentate e rilasciate sul portale SIAN entro il 31 maggio 2016.

6. Le domande di cui ai punti da 2 a 4 rilasciate successivamente al 10 giugno 2016 sono irricevibili.

7. Il termine ultimo per la consegna agli uffici attuatori competenti del formato cartaceo di tutte le domande di pagamento di cui ai punti da 1 a 5 è fissato all'11 luglio 2016. Le domande pervenute oltre il termine suddetto, anche se rilasciate a portale SIAN entro il termine di cui al punto 5, sono irricevibili.

8. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Udine, 19 aprile 2016

CUTRANO

16_SO19_1-DDS_POL RUR_996_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura 19 aprile 2016, n. 996

Programma pluriennale regionale d'imboschimento in applicazione del Regolamento (CEE) n. 2080/92. Regolamento (CE) 1257/99. Regolamento (CE) n. 1698/2005. Termini per la presentazione delle domande di pagamento derivanti dagli impegni pluriennali relativi al periodo di programmazione 2007-2013, per l'annualità 2016.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Programma pluriennale regionale d'imboschimento in applicazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 approvato con deliberazione della Giunta regionale 08 aprile 1993, n. 1739, avviato e modificato con deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 1994, n. 193;

VISTO il Manuale applicativo del programma pluriennale regionale 1994-1998 di attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 approvato con Decreto dell'Assessore regionale alle foreste e ai parchi 04 agosto 1995, n. 341 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 approvato con Decreto del Ministro per le Politiche Agricole del 18 dicembre 1998, n. 494;

VISTO il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti;

VISTO il regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG);

VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla

politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e relativi decreti ministeriali di attuazione nn. 6513/2014, 1420/2015 e 1922/2015;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

PRESO ATTO che:

- il regolamento (CE) n. 1698/2005 continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell'ambito dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 88 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

- il regolamento (CE) n. 1974/2006 continua ad applicarsi ad operazioni attuate a norma dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 entro il 1° gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014;

VISTA la decisione C(2015) 6589 final del 24/9/2015 con la quale la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2033 del 16/10/2015 con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

CONSIDERATO che sono tuttora vigenti gli impegni pluriennali per l'imboschimento di superfici agricole, riferibili al regolamento (CEE) n. 2080/92, all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/99 e all'articolo 36, lettera b), punto i) del regolamento (CE) n. 1698/2005, che prevedono la corresponsione di premi di manutenzione e perdita di reddito agricolo;

CONSIDERATO che tutti i suddetti pagamenti sono a carico del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 a valere sulla Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste;

ATTESO che per i suddetti pagamenti per gli impegni pluriennali il fabbisogno finanziario per l'annualità 2016 ammonta a € 1.200.000,00;

CONSIDERATO che per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia le funzioni dell'Organismo pagatore di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono svolte dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);

CONSIDERATO che allo scopo di assicurare l'applicazione corretta ed integrale del Sistema Integrato di Gestione e Controllo previsto dal regolamento (UE) n. 1306/2013, Titolo V, Capo II, la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale, nonché la compilazione delle domande di pagamento devono avvenire per via informatica tramite il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito denominato SIAN);

VISTA la circolare AGEA Prot. n. UMU/515 del 25 marzo 2016 avente per oggetto "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 - Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione - Campagna 2016";

VISTO il Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con D.P.Reg. 28 febbraio 2011, n. 40;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 809/2014, la domanda unica, le domande di aiuto o le domande di pagamento sono presentate entro il 15 maggio di ogni anno;

RITENUTO pertanto di stabilire al 16 maggio 2016 la data di scadenza per la presentazione delle domande di pagamento relative ai premi annuali per la manutenzione e per le perdite di reddito, laddove previsti in base alla tipologia d'impianto, atteso che, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, cadendo il 15 maggio 2016 in un giorno festivo, detto termine si considera rinviato al

primo giorno lavorativo successivo;

RITENUTO, in coerenza a quanto stabilito dalla citata circolare AGEA, che:

- la compilazione e presentazione delle suddette domande è effettuata in via telematica entro il 16 maggio 2016, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo pagatore AGEA sul portale SIAN;

- la relativa documentazione cartacea (domanda di pagamento ed allegati) è trasmessa, mediante PEC, entro l' 11 luglio 2016 agli Ispettorati forestali competenti per territorio, solo nel caso in cui la domanda stessa sia presentata per il tramite di "liberi professionisti";

- non è necessario effettuare la trasmissione della suddetta documentazione cartacea presso gli uffici attuatori qualora la stessa domanda di pagamento risulti liquidata a saldo con il procedimento di istruttoria automatizzata;

- qualora i controlli previsti dalla procedura di istruttoria automatizzata non consentano il pagamento della domanda, la Regione provvederà a comunicare ai CAA l'elenco delle domande la cui liquidazione non è andata a buon fine e richiederne la trasmissione, sempre via PEC, agli uffici attuatori della relativa documentazione cartacea necessaria ai fini del completamento dell'istruttoria della domanda, che avverrà secondo la normale procedura di delega delle attività istruttorie alle Regioni (istruttoria manuale);

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con DPR n. 27 agosto 2004, n. 277;

CONSIDERATE tutte le premesse sopra esposte, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

DECRETA

1. A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del presente decreto sono aperti i termini per la presentazione delle domande di pagamento relative ai premi annuali per la manutenzione e per le perdite di reddito, per l'annualità 2016, a valere sulle misure forestali di imboschimento dei terreni agricoli derivanti da impegni pluriennali relativi al precedente periodo di programmazione 2007-2013 e assunti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2080/92, del regolamento (CE) n. 1257/99 e del regolamento (CE) n. 1698/2005, che prevedono la corresponsione di premi di manutenzione e perdita di reddito agricolo, laddove previsti in base alla tipologia d'impianto.

2. La compilazione e presentazione delle suddette domande è effettuata in via telematica entro il 16 maggio 2016, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo pagatore AGEA sul portale SIAN, mentre le domande di modifica ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014, entro il 31 maggio 2016.

3. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, le domande di pagamento per la conferma degli impegni pluriennali derivanti dalla precedente programmazione possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni solari successivi rispetto al termine previsto del 16 maggio 2016. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1 per cento per ogni giorno lavorativo di ritardo.

4. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, la presentazione delle domande di modifica di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014, oltre il termine del 31 maggio 2016 comporta una riduzione dell'1 per cento del premio a cui il produttore avrebbe diritto per ogni giorno lavorativo di ritardo.

5. Dopo il termine ultimo di presentazione della domanda unica o della domanda di pagamento, singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto possono essere aggiunti o modificati ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014, salvo quando l'autorità competente abbia già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda unica o nella domanda di pagamento o gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergano inadempienze, ai sensi del paragrafo 3 dello stesso articolo 15.

6. Sia le domande di pagamento per la conferma degli impegni di cui al comma 1, sia le domande di modifica di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014 presentate oltre il 10 giugno 2016 sono irricevibili.

7. Le domande di pagamento o di modifica, rilasciate sul portale SIAN, sono trasmesse in formato cartaceo con relativi allegati, mediante PEC, agli Ispettorati forestali competenti per territorio entro l' 11 luglio 2016, solo nel caso in cui la domanda stessa sia presentata per il tramite di "liberi professionisti"; le domande presentate oltre i termini suddetti sono irricevibili anche se rilasciate entro i termini di cui ai precedenti punti.

8. Non è necessario effettuare la trasmissione della suddetta documentazione cartacea presso gli uffici attuatori qualora la stessa domanda di pagamento risulti liquidata a saldo con il procedimento di istruttoria automatizzata.

9. Qualora i controlli previsti dalla procedura di istruttoria automatizzata non consentano il pagamento

della domanda, la Regione provvederà a comunicare ai CAA l'elenco delle domande la cui liquidazione non è andata a buon fine e richiederne la trasmissione, sempre via PEC, agli uffici attuatori della relativa documentazione cartacea necessaria ai fini del completamento dell'istruttoria della domanda, che avverrà secondo la normale procedura di delega delle attività istruttorie alle Regioni (istruttoria manuale).

10. La presentazione delle domande di ritiro, anche parziale delle domande di pagamento e il rilascio sul portale SIAN, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, devono avvenire, pena l'irricevibilità, antecedentemente l'eventuale comunicazione dell'irregolarità al beneficiario da parte dell'ufficio attuatore.

11. All'impegno finanziario delle domande di pagamento si fa fronte con la disponibilità finanziaria pari a euro 1.200.000,00 a valere sulla Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste del Programma di sviluppo rurale 2014-2020.

12. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Udine, 19 aprile 2016

CUTRANO

16_SO19_1_DDS_POL_RUR_997_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura 19 aprile 2016, n. 997

Programma regionale pluriennale agroambientale di attuazione del Regolamento (CE) n. 2078/92 - Anni 1994-1998 - Misura F: ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientalisti. Termini per la presentazione delle domande di pagamento per l'annualità 2016. Cofinanziamento ordinario.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 2078/92 relativo ai metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale;

VISTO il programma regionale pluriennale agroambientale di attuazione del Regolamento (CE) n. 2078/92 - anni 1994-1998 approvato con deliberazione della Giunta Regionale 7 marzo 1997, n. 657;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti;

VISTO il Regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG);

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C(2000) 2902 def. del 29 settembre 2000 con la quale viene approvato il documento di programmazione fondato sul Piano di Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia (PSR);

VISTO il Regolamento applicativo della misura «f- misure agroambientali» del PSR, approvato con decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 108;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed in particolare l'articolo 93, paragrafo 1, c. 3;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

PRESO ATTO che:

- il regolamento (CE) n. 1698/2005 continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell'ambito dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 88 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- il regolamento (CE) n. 1974/2006 continua ad applicarsi ad operazioni attuate a norma dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 entro il 1° gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del